

fatto di donazione o fondazione, o quando sia riconosciuta l'utilità di conservarli per fine d'istruzione.

Nè nuove Università nè nuovi Istituti o scuole di istruzione superiore potranno essere create se non per legge.

Art. 3. — La nomina dei professori ordinari e straordinari, e la promozione di questi ad ordinari, sarà fatta per Decreto Reale, sulla proposta delle Facoltà, sezioni di Istituti superiori e scuole di istruzione superiore al Ministro della pubblica istruzione.

Quando per la nomina dei professori verrà proposto il concorso, questo sarà eseguito a cura del Ministero.

Fatta eccezione per qualche celebrità universalmente riconosciuta, non potrà esser proposto chi non è italiano o non ottenga la grande cittadinanza.

Il Ministro, udito il Consiglio superiore d'istruzione pubblica, avrà, quando concorrano gravi ragioni, il diritto del *veto*.

Art. 4. — Le Università e gli altri Istituti d'istruzione superiore, di cui nella tabella A, conferiscono il diploma di laurea, eccettuati gli Istituti superiori di magistero femminili; lo Stato conferisce il diploma di libero esercizio.

La laurea è condizione necessaria per aspirare all'insegnamento superiore e secondario.

Essa, a parità di condizione, dà diritto di prelazione ad ogni impiego governativo.

L'esame di Stato versa sulla coltura scientifica generale ed in quelle discipline che sono per loro natura sperimentali, principalmente su prove pratiche.

I programmi degli esami di Stato sono redatti da Commissioni tecniche, nominate dal Ministero della pubblica istruzione e riveduti a ogni triennio.

Le Commissioni per gli esami di Stato, d'anno in anno nominate dal Ministro della istruzione pubblica, saranno com-

Sotto le medesime condizioni dovranno essere convertiti in rendita dello Stato anche i donativi tutti ed i lasciti, salvo il caso di prescrizioni contrarie contenute nell'atto di donazione o di fondazione.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'articolo 50 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 3. — La creazione di nuove Università, Istituti o scuole d'istruzione superiore, o di loro Facoltà o Sezioni, non potrà avvenire se non per legge.

Art. 4. — Il Consiglio d'amministrazione sarà composto dal rettore, che lo presiede, dal rappresentante del Governo, e dai rappresentanti eletti dalle Facoltà o Sezioni di Istituto, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Avranno altresì diritto ad una rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione gli enti che concorrano ad aumentare la dotazione dell'Istituto con una somma non inferiore al decimo dell'assegno dello Stato.

Nei termini e nei modi come sarà determinato dal regolamento, il bilancio preventivo d'ogni Istituto, compilato dal Consiglio d'amministrazione, dovrà essere trasmesso al Ministero della pubblica istruzione per la approvazione.

I bilanci consuntivi di tutti gli Istituti di istruzione superiore dovranno essere presentati al Parlamento dal Ministro della pubblica istruzione come allegati al bilancio del suo Ministero.